

Confermato l'Isee come unico metodo di rilevazione della situazione economica. Respinta la pressione a far pagare i genitori delle persone con disabilità

Tar Veneto sull'Isee, sventato l'attacco al «nucleo ristretto»

L'Isee «ristretto», cioè quello dal quale risulta la situazione economica del richiedente e di eventuali coniuge e figli, ma non di altri parenti facenti parte del suo nucleo familiare (per esempio dei genitori), è l'unico criterio legittimo per calcolare la compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie delle persone con grave disabilità. Lo ha confermato la sentenza 682/2022 del Tar Veneto, che ha ritenuto illegittima la modalità con cui il Comune di Lonigo (Vicenza) aveva determinato la quota di compartecipazione al costo per la fruizione di un servizio socio-sanitario

residenziale a carico di una giovane, maggiorenne, con grave disabilità residente nel medesimo Comune.

Isee zero. Il Comune richiedeva all'utente 6.200 euro all'anno come compartecipazione al servizio, a fronte di un indicatore della situazione economica equivalente (l'Isee, appunto), di 41,33 euro, cifra prossima allo zero, che è quella di moltissime persone con disabilità che percepiscono indennità di accompagnamento e pensione di invalidità, cifre escluse per legge dalle somme che possono essere considerate ai fini Isee. Nella valutazione della compartecipazio-



ne ai servizi socio-sanitari, il Comune di Lonigo aveva infatti considerato la pensione di invalidità ai fini del calcolo – pratica diffusissima tra gli Enti locali, anche se la giurisprudenza si consolida in senso contrario, cassando numerosi regolamenti comunali – di fatto, come precisato dal Tar Veneto, adottando criteri «evidentemente estranei all’Isee e in contrasto con il quadro normativo nazionale e internazionale di riferimento».

«Il Tar – dice l’avvocato Maria Luisa Tezza, difensore dell’utente che ha ottenuto ragione - ha pienamente accolto il ricorso principale, nelle motivazioni della sentenza si legge: ‘Appare, dunque, evidente che la suddetta determinazione della quota di compartecipazione – giova ribadirlo, pari ad euro 6.200 a fronte di un Isee di euro 41,33 – è da ritenersi illegittima in quanto l’Amministrazione comunale, per individuare l’entità del contributo a suo carico e, conseguentemente, a carico dell’ospite, ha utilizzato dei criteri che, in relazione al risultato concreto ottenuto, appaiono evidentemente estranei all’Isee e in contrasto con il quadro normativo nazionale e internazionale di riferimento’».

Nel merito del ricorso principale il Tar ha ribadito, dunque, il necessario rigoroso rispetto della disciplina Isee (Dpcm 159/2013 e legge 89/2016) ai fini compartecipativi.

Ventisette associazioni. Nonostante l’ottima vittoria sul fronte del ricorso principale è su quello incidentale (cioè, in termini semplici, sulla richiesta del Comune di Lonigo di chiamare in causa la Corte Costituzionale) che la vittoria è stata ancor più decisiva. La questione posta dal Comune all’Autorità giudiziaria era potenzialmente pericolosissima: l’amministrazione aveva messo in discussione proprio il fatto che la condizione economica dell’utente dei servizi socio-sanitari (cure domiciliari, semi-residenziali e residenziali) dovesse essere valutata con l’Isee «ristretto», senza conteggiare la situazione economica (e cioè, senza chiamare a pagare) i genitori,

come avrebbe invece voluto il Comune di Lonigo, che proprio per questo ha attivato il Tribunale amministrativo del Veneto.

In considerazione della rilevanza della questione e del grave pregiudizio che l’accoglimento della tesi del Comune di Lonigo avrebbe potuto determinare nei confronti di tutte le persone con disabilità, attraverso lo studio dell’Avvocato Trebeschi di Brescia, si è coagulato un gruppo di 27 associazioni intervenute *ad adiuvandum*. Tra esse anche l’Utlim e Luce per l’Autismo, facenti parte del Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base di Torino.

Il Tar del Veneto ha dichiarato «inammissibile» il ricorso incidentale. Va segnalata, in ogni caso, la partecipazione alla causa di Anffas Nazionale e di sedi locali della stessa associazione, dell’Aias, della Fish. Numerose realtà intervenute gestiscono servizi per conto delle Aziende sanitarie e dei Comuni e, a loro volta, chiedono agli utenti contributi non legittimi, perché i Comuni e Consorzi non applicano l’Isee. Due pesi, due misure?



TANTE SENTENZE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE

Con la sentenza del Tar Veneto in merito al ricorso del Comune di Lonigo, la necessità del rispetto del Dpcm 159/2013 e della legge 89/2016 sono stati ribaditi con forza dall’Autorità giudiziaria. L’obbligo di utilizzo dell’Isee – e di nessun altro strumento di valutazione della condizione economica dell’utente di un servizio socio-sanitario - è, ormai, supportato da molteplici interventi della magistratura degli ultimi anni. A titolo di esempio, ricordiamo i seguenti provvedimenti, tra i più significativi:

Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 316/2021;
Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 7850/2020;
Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 1458/2019;
Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 6371/2018;

Tar Veneto, sentenza n. 303/2019;
Tar Lombardia, Milano, sentenza n. 1631/2016;
Tar Lombardia, Sezione III, sentenza n. 2192/2021.